

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“L’UNANUOVA”

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata.

Art. 1. E' costituita L'associazione di promozione sociale denominata L'UNANUOVA ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. n. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione utilizzerà, in ogni comunicazione sociale, la locuzione associazione di promozione sociale.

Art. 2. L'Associazione ha sede legale in Ellera Umbra (PG), Via della Cooperazione n. 04 ed ha durata a tempo indeterminato.

Oggetto Sociale.

Art. 3. L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 4. L'Associazione si pone come scopo statutario lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti di associati e terzi nei settori di attività sportiva, culturale, ricreativa, turistica e del tempo libero;

Art. 5.

1. L'Associazione realizza i propri fini istituzionali tramite le seguenti attività:
 - a) Organizzare e rappresentare manifestazioni culturali, sportive; spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografiche;
 - b) Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività ricreativa, educativa e sportiva;
 - c) Gestire palestre e qualsiasi altro impianto sportivo e non sportivo, sia pubblico che privato;
 - d) Istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
 - e) Attuare servizi e organizzare strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale di lettura, sale giochi, videoteche, trattenimenti musicali, etcc...;
 - f) Organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere meeting, viaggi, corsi e centri di studio ed addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
 - g) Organizzare centri di benessere per la cura del corpo sia dal punto di vista estetico che funzionale;
 - h) Svolgere l'attività di ricerca, documentazione e sperimentazione

concernente lo sport, la danza, il teatro, la musica ed il tempo libero;

- i) Porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.
 - j) Aderire a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali, in Italia o all'estero;
 - k) Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità o per delibera dell'Assemblea stessa;
2. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà, inoltre, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati; promuovere raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione; effettuare attività di natura commerciale accessoria a quella istituzionale.
 3. Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'assemblea. Il colore sociale è giallo-grigio-blu.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro il termine di 60 giorni. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

Art. 8.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) Volontari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali;
- c) Onorari: coloro che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

- d) Junior: coloro che non hanno raggiunto la maggiore età; godono di tutti i diritti degli altri tipi di soci, tranne l'elettorato attivo e passivo;

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. Per quanto riguarda le attività svolte mediante convenzioni, l'Associazione assicurerà i propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o deliberazioni prese dagli organi sociali; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 degli associati o da almeno la maggioranza dei Consiglieri o dei Revisori.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, email o fax a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. A Ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;

- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente. La revoca deve essere richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
- d) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- g) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 07;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 23 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante invio di lettera non raccomandata, email o fax. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Vice Presidente;
- b) elegge e revoca il Tesoriere e il Segretario;
- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- f) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il rendiconto economico-finanziario preventivo;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' eletto tra gli soci che abbiano svolto almeno due mandati quale componente del Consiglio Direttivo. Ogni candidato Presidente presenta all'Assemblea il proprio programma di attività e la lista dei rispettivi candidati Consiglieri, di cui almeno il 10% costituito da soci al loro eventuale primo mandato.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Comitato operativo

Art. 24. Il Comitato operativo è formato da un massimo di sette membri. E' presieduto dal Presidente; è composto da Consiglieri e da soci nominati dal Consiglio Direttivo. Esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio. Per le convocazioni delle adunanze e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. L'incarico di Revisore non è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno semestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica il rendiconto economico-finanziario e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da Statuto.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. 31. Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per essere approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico-finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi, dei lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.